

Tribunale di Bari – Dr. Francesco Cassano – 2 febbraio 2005.

(109-m)

Processo societario – Mutamento del rito – Riassunzione del processo – Modalità – Estinzione.

Dopo la cancellazione dal ruolo per mutamento del rito, il processo può essere riassunto anche mediante l'istanza di fissazione dell'udienza, non essendo necessario a tal fine la notifica di apposita memoria di replica. (fb)

(109-t)

Il Giudice relatore,

letti gli atti del procedimento 11273/04;

premessi che:

in data 2 febbraio 2005, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, co. V, D. lgs 5/2003, nel contraddittorio delle parti regolarmente costituite, pronunciava ordinanza di mutamento del rito e contestuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo;

in data 28 febbraio 2005 gli attori, sulla premessa della regolare notificazione ai convenuti nei termini di legge, depositavano istanza di fissazione dell'udienza, a norma dell'art. 8, I co., lett. a), d. lgs 5/2003, e pedissequa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori nel procedimento per querela di falso introdotto con l'originario rito ordinario di cognizione;

in data 4 marzo 2005, depositando memoria in cancelleria, replicava la parte convenuta eccependo preliminarmente l'estinzione del processo per inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 8, co. V, D. lgs. 5/2003 e, inoltre, contestando l'ammissibilità delle domande per difetto dell'interesse ad agire e della correlativa legittimazione in capo agli attori;

osserva quanto segue:

non paiono conferenti le eccezioni di cui alla nota difensiva di parte convenuta.

- Deduce il sig. P.A. che la mancata notifica della memoria ex art. 6 d. lgs 5/03, come previsto dall'art. 1, V co., dello stesso decreto, avrebbe determinato la maturazione della fattispecie estintiva di cui al successivo art. 8, V co.: il fondamento delle deduzioni difensive viene individuato nell'obbligo incombente sull'attore di notificare al convenuto - in esito al mutamento del rito e alla cancellazione della causa dal ruolo - una memoria di replica onde consentirgli di introdurre nel processo, mutato da ordinario in societario, quelle difese che, altrimenti, non potrebbe porre in essere, con conseguente maturazione delle relative preclusioni a carico della parte deducente.

L'assunto, per quanto suggestivo, non può essere condiviso.

La norma invocata (art. 1, V co., d. lgs 3/05), infatti, lungi dall'introdurre obblighi per le parti si limita ad indicare un termine diverso, rispetto agli artt. 6 e 7 (quest'ultimo ininfluente ai fini del caso in esame), per la notifica delle memorie di replica, che sono e restano facoltative.

Non pare conferente, inoltre, il richiamo al comma V dell'art. 8, posto che in siffatta ipotesi l'inammissibilità dell'istanza di fissazione sussiste solo se essa è proposta al di fuori dei casi stabiliti dallo stesso articolo.

Gli attori, invero, hanno ritenuto di non replicare alla comparsa di costituzione procedendo tempestivamente alla notifica dell'istanza anzidetta. Né può seriamente obiettarsi che, in esito alla cancellazione, l'unico mezzo riassuntivo a disposizione dell'interessato sia la memoria di cui all'art. 6. Così interpretata, la disposizione non consentirebbe di tenere in debito conto il ruolo della ridetta memoria (specificativa) nel contesto processuale societario e introdurrebbe una *deminutio* nella funzione rivestita dall'istanza di fissazione di cui all'art. 8. Nel silenzio del legislatore, infatti, non può conferirsi il ruolo di atto riassuntivo alla sola memoria di replica. Il processo può essere *riassunto* - dopo la cancellazione dal ruolo per mutamento del rito - anche tramite l'istanza di fissazione d'udienza.

Quanto, infine, alle scadenze maturate in capo all'eccipiente a motivo dell'omissione della replica di parte attorea si osserva che, ferma la facoltà per il convenuto di depositare memorie specificative entro il termine di cui all'art. 10 del decreto, in ogni caso, le scadenze maturate per effetto della mancanza di idoneo *spatium deliberandi* non potrebbero essere eccepite dagli istanti attori. Invero, anche a voler ritenere irrituale l'omissione della notifica della memoria di replica di cui all'art. 6 del decreto - accedendo al principio generale dell'ordinamento secondo cui le norme debbono essere interpretate in senso conservativo e non abrogativo e, nella specie, quelle che sanciscono scadenze a

carico delle parti vanno considerate di stretta interpretazione - ne deriverebbe comunque che le facoltà deliberative, per l'odierno convenuto, sarebbero apparentemente escluse per effetto delle detta omissione.

L'art. 10, II co., in proposito, afferma che la decadenza dal potere di sollevare eccezioni riservate, di precisare e modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare nuove istanze istruttorie può essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata a norma dell'art. 157 c.p.c. Ebbene, la norma rinviata chiarisce che colui che ha dato causa alle decadenze - e tale sarebbe l'attore che ha eliso il predetto *spatium deliberandi* - giammai potrebbe eccepirle per il principio secondo cui la nullità relativa non può esser fatta valere dalla parte che ha dato causa all'atto nullo.

Tutto ciò considerato;

ritenuta inopportuna la trattazione delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto costituito, disgiuntamente dal merito;

ritenute ammissibili le circostanze contenute nei capitoli d'interrogatorio formale articolati nell'atto introduttivo, ad eccezione delle parti in cui si fa riferimento a fatti estranei al presente giudizio e, segnatamente, quanto al capitolo sub 8), la parte dallo "sta di fatto" all'"atteso che", nonché la parte dello stesso capitolo relativa al periodo "né di tutti questi atti ha mai avuto conoscenza";

quanto al capitolo sub 11) ad eccezione del periodo "che è circostanza impossibile poiché" e dell'ultimo periodo dello stesso capitolo;

con esclusione dei capitoli sub 12) e 13);

ritenuta ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale articolata dagli attori con emenda dei relativi capitoli delle valutazioni: "apocrife, false e contraffatte";

P.Q.M.

rimette al merito la valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto costituito;

fissa l'udienza collegiale del;

ammette i mezzi istruttori nei limiti di cui in parte motiva;

invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali;

dispone per la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'uditrice giudiziaria, dott.ssa Maria Grazia Caserta